

Codice DB1418

D.D. 11 novembre 2009, n. 2548

L.R. 09/08/1989 N. 45 - Richiedente: Comune di Bannio Anzino. Comune: Bannio Anzino (VB). Tipo di intervento: Strada comunale di Soi - Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza - 2 lotto.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare ai sensi della legge regionale 09.08.1989 n. 45, il Richiedente Comune di Bannio Anzino ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie all'esecuzione del secondo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada comunale di Soi in Comune di Bannio Anzino (VB), come da documentazione allegata all'istanza.

L'autorizzazione dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovranno essere rispettate le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata;
2. prima dell'inizio delle operazioni di scavo, dovranno essere realizzate strutture all'area cantiere nonché a quelle destinate al deposito temporaneo ed al conferimento e allo stoccaggio del materiale di risulta, a garanzia degli scarichi abusivi; il Direttore dei lavori dovrà aver cura di apporre giusta cartellonistica con indicazione di divieto di accesso ai non autorizzati e di divieto di abbandono rifiuti, del tipo di attività, denominazione del soggetto responsabile dell'impianto e gli estremi autorizzativi;
3. dovrà essere fatta scrupolosa attenzione alla tutela del patrimonio ambientale del territorio durante la fase di cantiere, per tutte le lavorazioni che saranno eseguite sul sito, dovranno essere predisposte tutte le misure atte a scongiurare il rischio di emissione di sostanze inquinanti, da parte di mezzi di cantiere (oli e idrocarburi in genere, residui bitumasi e cementiti, ecc.). A tal fine, pertanto, dovrà essere predisposto un piano di intervento rapido per il contenimento e l'assorbimento di eventuali sversamenti accidentali;
4. gli interventi a carico di vegetazione arborea e arbustiva (abbattimento, diciocciamento, potatura, spalatura, ecc.) dovranno essere limitati allo stretto necessario; per la realizzazione del progetto, realizzati a regola d'arte, secondo le buone norme selvicolturali, senza provocare danni alla vegetazione limitrofa, alla fauna eventualmente presente e all'ambiente circostante;
5. nell'esecuzione generale delle opere, si dovrà porre particolare cura ed attenzione nella scelta ed impiego dei materiali, così da non turbare l'equilibrio del contesto ambientale con elementi di disturbo, con speciale riguardo ai metodi di lavorazione, mantenendo intatte le caratteristiche tipiche della zona;
6. alla fine dei lavori, le aree di cantiere, di deposito temporaneo, di stoccaggio dei materiali, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito l'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato l'immediato ripristino morfologico e vegetativo, a garanzia di rinaturalizzazione dei luoghi;
7. tutto il materiale prodotto durante i lavori che per le sue caratteristiche è classificabile come rifiuto, in particolare le rocce e le terre da scavo di cui non vi sia la certezza di utilizzo in cantiere, dovranno essere trasportate presso discariche autorizzate e nel rispetto di quanto previsto dalle normative sui rifiuti e sulla tutela ambientale;

8. restano fatte salve le disposizioni più restrittive risultanti dall'applicazione delle specifiche norme di tutela ambientale; essendo le superfici d'intervento sottoposte al vincolo ai sensi del D.lgs. 22.01.2004, n. 42;
9. dovrà essere previsto un adeguato sistema di drenaggio a tergo dei muri di contenimento in previsione, anche in riferimento a quanto indicato tav. 5;
10. si prende atto che la relazione definisce "modeste" le profondità raggiunte dagli sbancamenti, per cui non si ritiene necessario prescrivere opere provvisorie di contenimento degli intagli; si annota che gli scavi ed i riporti non oggetto di interventi di sostegno dovranno comunque essere modellati in modo tale da creare un analogo di scarpa compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali costituenti le scarpate;
11. in fase di progettazione esecutiva dovranno essere realizzate le verifiche di stabilità dell'interazione fra le opere previste dal progetto ed il terreno, attualmente affrontate unicamente nella sezione 3 dell'intervento 1 e nella sezione 1 dell'intervento 6, definite nella relazione geologica come "rappresentative delle situazioni più gravose riscontrate sul terreno", e per le quali è risultato un $FS \geq 1,30$; dovrà inoltre essere verificato il corretto dimensionamento dei manufatti di sostegno;
12. particolare attenzione dovrà essere posta nella regimazione delle acque superficiali che andranno captate, regimate e convogliate in impluvi naturali; qualora non fosse possibile recapitarle nei corsi d'acqua esistenti, lo smaltimento delle acque dovrà essere progettato in modo tale da non provocare fenomeni di erosione concentrata o fenomeni di instabilità nel tratto di versante interessato; si raccomanda inoltre di prevedere una adeguata impermeabilizzazione delle cunette in modo tale da evitare qualsiasi infiltrazione delle acque di ruscellamento superficiale al di sotto della sede stradale; poiché i sistemi di regimazione in previsione comporteranno un aumento delle acque affluenti nelle esistenti sezioni di deflusso dei rii intercettati dal tracciato, che – stante quanto riportato nella relazione tecnica – saranno invariate, si raccomanda di prevedere in fase di progettazione esecutiva la verifica del corretto dimensionamento degli attraversamenti esistenti;
13. si ricorda che dal 1°luglio 2009 sono in vigore le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14/01/2008, che costituisce ora la normativa di riferimento per la progettazione, insieme con le istruzioni applicative emanate con la Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti;
14. nessun intervento di trasformazione o di modificazione del suolo potrà essere eseguito se non autorizzato con atto ai sensi della L.R. n. 45/89;
15. le varianti in corso d'opera dovranno essere oggetto di nuova istanza.

I lavori dovranno essere ultimati entro e non oltre anni 4 (quattro) dalla data della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, il titolare dell'autorizzazione non è tenuto al versamento di deposito cauzionale in quanto Ente pubblico.

Ai sensi dell'art 9 comma 4) lettera b), della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 si deroga dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo in quanto la trasformazione è conseguente alla realizzazione di opere o lavori pubblici o di impianti di interesse pubblico.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034.

Il Dirigente
Vito Debrando